

PUNTO 150

(n. inserimento pratica: CC - 57 - 2020)

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E ALTRI PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2020.-**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, ha, con i successivi commi da 739 a 783, disciplinato ex novo l'imposta municipale propria (IMU);

RILEVATO, in relazione a quanto complessivamente stabilito in materia di imposta municipale propria (IMU) dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che:

- il comma 748 dispone che *"L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento"*, con la possibilità per il comune, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla di 0,1 punti percentuali – e quindi fino allo 0,6 per cento – o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 749 dispone, in particolare, che *"Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione"* e che tale detrazione si applica altresì *"agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616"*;
- il comma 750 dispone che *"L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento"*, con esclusiva possibilità per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751 dispone che *"Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento"*, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento e fermo restando che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i suddetti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dispone che *"L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento"*, con possibilità per i comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 753 dispone che *"Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato"*, con possibilità per i comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754 dispone che *"Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento"*, con

possibilità per i comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 755 dispone che *"A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015"*, con possibilità, negli anni successivi, esclusivamente di ridurre tale maggiorazione;

RILEVATO altresì, sempre in relazione a quanto complessivamente stabilito in materia di imposta municipale propria (IMU) dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che:

- il comma 756 prevede che *"A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*;
- il comma 757 prevede che *"In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa"*, non essendo la delibera approvata senza il prospetto idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

PRESO ATTO che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze-Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale è stato chiarito che le disposizioni previste dal comma 757 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021 e, quindi, non anche con riferimento all'anno di imposta 2020;

ATTESO che:

- l'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 aveva stabilito, in materia di imposta municipale propria (IMU), che *"Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*, potessero *"approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020"* e che *"Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato"*, avessero *"effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020"*;
- l'articolo 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha abrogato, tra gli altri, il suddetto comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per cui, in materia di aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), si rende ora applicabile il generale regime di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"* e che *"Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- per l'esercizio 2020, la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è, allo stato, il 30 settembre 2020, secondo quanto disposto dall'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo modificato e integrato

dall'articolo 106, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, sempre in materia di imposta municipale propria (IMU), che *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno"* e che *"Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 (...), entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale"*;
- l'articolo 106, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce tuttavia che *"Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui (...) all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre"*;

VISTI:

- il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 7 febbraio 2020 e oggetto di successive variazioni;
- il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), così come introdotta dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22 luglio 2020, con particolare riferimento all'articolo 5 in relazione alla determinazione delle aliquote;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14 febbraio 2019, con la quale sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU), come allora disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'annualità 2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 12 giugno 2020, con la quale, per l'anno 2020, è stato differito il termine di versamento della prima rata annuale (acconto) dal 16 giugno 2020 al 16 dicembre 2020, salvo per quanto riguarda l'imposta di spettanza statale relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, le cui date di scadenza sono rimaste ferme rispettivamente al 16 giugno 2020 per la prima rata annuale (acconto) e al 16 dicembre 2020 per la seconda rata annuale (saldo);

CONSIDERATO che:

- il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, approvato in vigore dell'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto, pur nelle more di una effettiva approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), una previsione di entrata relativa al gettito ordinario dell'imposta per l'anno 2020 pari a complessivi euro 10.500.000,00;
- tale previsione – come esplicitato, in particolare, nella nota integrativa allegata al suddetto bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 – è stata supportata dall'indicazione delle aliquote da deliberarsi successivamente e che risultassero comunque pari a quelle già applicate, con riferimento alle diverse fattispecie imponibili, nel 2019;

RILEVATO ora che, nella presente fase di fissazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020, sussistono le concomitanti necessità, da un lato, di garantire un significativo gettito di entrata tale da poter confermare, al lordo di eventuali minori entrate connesse al diffuso stato di difficoltà economica dei contribuenti indotto dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta caratterizzando il 2020, ai fini degli equilibri di bilancio la sopra considerata previsione di entrata per l'anno 2020 di euro 10.500.000,00 e, dall'altro, sempre in considerazione del predetto diffuso stato di difficoltà

economica dei contribuenti, di prevedere, nell'ambito della più generale attività volta al "rilancio" delle attività commerciali, artigianali e industriali, di stabilire puntuali riduzioni di aliquote a favore di quei contribuenti che risultino contemporaneamente possessori e utilizzatori di immobili classificati nelle categorie catastali C/1 "Negozi e botteghe", C/3 "Laboratori per arti e mestieri", D/1 "Opifici", D/3 "Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili (con fine di lucro)", D/6 "Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fine di lucro", D/7 "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni" e D/8 "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni", laddove tali immobili risultino direttamente utilizzati dal possessore nell'ambito di attività commerciali, artigianali, industriali o, in genere, produttive, oggetto di sospensione a seguito dei diversi provvedimenti emanati con il fine del contenimento del contagio da COVID-19;

VERIFICATO che al titolo 3, tipologia 04, della parte entrata del bilancio è già stato contabilmente accertato nonché riscosso per l'anno 2020 il dividendo ordinario percepito dalla controllata Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. per un importo di euro 2.524.754,40, con ciò evidenziando una maggiore entrata rispetto alla previsione pari a euro 574.754,40;

RILEVATO che, ferme restando le necessarie variazioni alle previsioni del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, la suddetta maggiore entrata può costituire idonea fonte di finanziamento delle agevolazioni di aliquote da concedersi in relazione agli immobili sopra citati, utilizzati nell'ambito di attività sospese;

PRESO ATTO che l'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha già previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

CONSIDERATO che la generale e perdurante situazione di complessiva criticità della finanza degli enti locali, connotata da una generalizzata contrazione di risorse trasferite a fronte di spese, in via generale, sempre meno comprimibili, impone la necessità di reperire in misura adeguata le idonee risorse di entrata, al fine di garantire, nel rispetto degli equilibri di bilancio, le imprescindibili e idonee fonti di finanziamento delle spese previste nel bilancio comunale per il ricorrente soddisfacimento dei bisogni del territorio e della comunità amministrata, con il contemporaneo mantenimento degli attuali standard qualitativi nei servizi erogati;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra considerato, di determinare per l'anno 2020 le singole misure delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) in misura invariato rispetto al 2019, così da poter confermare, al lordo di eventuali minori entrate connesse al diffuso stato di difficoltà economica dei contribuenti indotto dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta caratterizzando il 2020, la previsione di bilancio già iscritta, fatta salva la determinazione di aliquote agevolate come sopra indicato;

RITENUTO quindi di stabilire per l'anno 2020, con decorrenza 1° gennaio 2020, le seguenti aliquote per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU), come introdotta dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuta dai contribuenti:

- a. 0,60 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e assimilate, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, intendendosi per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come

unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con esclusivo riferimento a quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- b. 0,60 per cento per le pertinenze dell'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con esclusivo riferimento a quelle classificate nelle categorie C/2 (magazzini e locali deposito), C/6 (stalle, scuderie e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse ed aperte) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c. 0,40 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) o dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);
- d. 0,76 per cento per gli immobili dati locati con canone concordato secondo l'accordo locale per la Città di Seregno ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- e. 0,83 per cento per gli immobili classificati nelle categorie catastali C/1 "Negozi e botteghe" e C/3 "Laboratori per arti e mestieri", esclusivamente nel caso in cui tali immobili risultino direttamente utilizzati dal loro possessore nell'ambito di attività commerciali, artigianali, industriali o, in genere, produttive, che, nel corso dell'anno 2020 siano state oggetto di sospensione a seguito dei provvedimenti disposti con la finalità di limitazione del contagio nell'ambito della emergenza sanitaria da COVID-19;
- f. 0,92 per cento per gli immobili classificati nelle categorie catastali immobili classificati nelle categorie catastali D/1 "Opifici", D/3 "Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili (con fine di lucro)", D/6 "Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fine di lucro", D/7 "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni" e D/8 "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni", esclusivamente nel caso in cui tali immobili risultino direttamente utilizzati dal loro possessore nell'ambito di attività commerciali, artigianali, industriali o, in genere, produttive, che, nel corso dell'anno 2020 siano state oggetto di sospensione a seguito dei provvedimenti disposti con la finalità di limitazione del contagio nell'ambito della emergenza sanitaria da COVID-19;
- g. 0,00 per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- h. 1,02 per cento per tutti gli altri immobili, diversi da quelli di cui ai punti precedenti;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la stessa detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) o dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);

RICHIAMATO infine l'articolo 6, comma 5, del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), così come introdotta dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che *"Con riferimento all'anno di imposta 2020, in sede di prima applicazione del presente regolamento, i valori base di riferimento per la determinazione dei valori minimi delle aree fabbricabili sono quelli già stabiliti per l'anno di imposta 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14 febbraio 2019 e, in parziale deroga a quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21 gennaio 2020, con l'utilizzo della metodologia contenuta nel documento denominato "Criteri per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili", allegato, a seguito di quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2015, al regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), componente dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 1° luglio 2014 e oggetto di successive modificazioni"*;

ATTESO, pertanto, ai fini della determinazione per l'anno 2020 dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per le finalità di cui all'articolo 1, comma 777, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che i valori base minimi di riferimento sono da determinare nelle misure di euro 305,85 al metro quadrato per la microzona 1 e di euro 230,17 al metro quadrato per la microzona 2;

PRESO ATTO che il contenuto della presente deliberazione comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria del bilancio dell'Ente e che, in particolare, le minori entrate derivante dalla determinazione di aliquote agevolate, come sopra indicato, appaiono sostenibili alla luce della maggiore previsione di entrata derivante dal dividendo ordinario percepito dalla controllata Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. e fermo restando che saranno successivamente apportate le adeguate variazioni al bilancio di previsione nel rispetto degli equilibri di bilancio;

VISTI l'attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

VISTO l'unito parere, allegato quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, espresso dall'organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON n. ___ voti,

D E L I B E R A

1. di fare proprie le premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate e approvate;
2. di stabilire per l'anno 2020, con decorrenza 1° gennaio 2020, approvandole espressamente, le seguenti aliquote per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta dai contribuenti:
 - a. 0,60 (zero virgola sessanta) per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e assimilate, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, intendendosi per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con esclusivo riferimento a quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b. 0,60 (zero virgola sessanta) per cento per le pertinenze dell'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con esclusivo riferimento a quelle classificate nelle categorie C/2 (magazzini e locali deposito), C/6 (stalle, scuderie e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse ed aperte) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. 0,40 (zero virgola quaranta) per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) o dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);
 - d. 0,76 (zero virgola settantasei) per cento per gli immobili dati locati con canone concordato secondo l'accordo locale per la Città di Seregno ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
 - e. 0,83 (zero virgola ottanta) per cento per gli immobili classificati nelle categorie catastali C/1 "Negozi e botteghe" e C/3 "Laboratori per arti e mestieri", esclusivamente nel caso in cui tali immobili risultino direttamente utilizzati dal loro possessore nell'ambito di attività commerciali, artigianali, industriali o, in genere, produttive, che, nel corso dell'anno 2020 siano state oggetto di sospensione a seguito dei provvedimenti disposti con la finalità di limitazione del contagio nell'ambito della emergenza sanitaria da COVID-19;

- f. 0,92 (zero virgola novantaquattro) per cento per gli immobili classificati nelle categorie catastali immobili classificati nelle categorie catastali D/1 "Opifici", D/3 "Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili (con fine di lucro)", D/6 "Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fine di lucro", D/7 "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni" e D/8 "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni", esclusivamente nel caso in cui tali immobili risultino direttamente utilizzati dal loro possessore nell'ambito di attività commerciali, artigianali, industriali o, in genere, produttive, che, nel corso dell'anno 2020 siano state oggetto di sospensione a seguito dei provvedimenti disposti con la finalità di limitazione del contagio nell'ambito della emergenza sanitaria da COVID-19;
 - g. 0,00 (zero) per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - h. 1,02 (uno virgola zero due) per cento per tutti gli altri immobili, diversi da quelli di cui ai punti precedenti;
3. di stabilire che, ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte di cui alle lettere e. ed f. del precedente punto 2., è fatto obbligo al contribuente di presentare apposita dichiarazione sui moduli resi disponibili dal Servizio Entrate al competente ufficio comunale entro la data del 31 dicembre 2020;
 4. di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la stessa detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) o dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);
 5. di confermare anche per l'anno 2020, con decorrenza 1° gennaio 2020, in relazione a quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, i valori base di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) come di seguito riportati:

Valore in euro al metro quadrato				
Periodo di riferimento	Zona	Valore minimo	Zona	Valore minimo
2020	Microzona 1	305,85	Microzona 2	230,17

6. di rinviare per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione alle disposizioni di legge in materia di imposta municipale propria (IMU), con particolare riferimento alla normativa indicata nelle premesse del presente provvedimento, e al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);
7. di inviare per via telematica, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. ____ voti,

D E L I B E R A

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire una celere attivazione, anche a livello operativo, di quanto deliberato con il presente provvedimento.-